



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7199 DEL 03/07/2024

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010, per la Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Preso atto della nota n° 0109533 del 21/05/2024 con la quale il comune di Trevi, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, ha richiesto di espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015.

Rilevato che la presente proposta di variante urbanistica deriva dalla necessità di allineare la disciplina dei principi perequativi e compensativi previsti negli artt. 6 (Dimensionamento del PRG Parte Strutturale, modalità di attuazione e gestione) e 15 (Ambiti di trasformazione del territorio -TRr e TRp) delle NTA di PRG PS, con quanto in merito stabilito dalla L.R. 1/2015.

La modifica principale, prevede la possibilità che le proprietà interessate al piano attuativo di espansione territoriale relativo alle zone TRr e TRp, possano avvalersi di forme compensative e perequative, alternative alla cessione obbligatoria di un terzo della superficie al Comune, che di fatto ne limita l’attuazione.

La variante non modifica le previsioni e le zonizzazioni generali dello strumento urbanistico, non grava il territorio di alcun nuovo carico urbanistico, non prevede ulteriore consumo di suolo, non varia gli standards pubblici, non risulta in contrasto con la normativa regionale di settore, non è in contrasto con il PUT o con il PTCP, non riguarda interventi da sottoporre a procedura di V.I.A., né interessa ambiti delimitati a classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria S.I.C.

Con nota n. 0110866 del 22/05/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la proposta di Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 2.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

1. AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbra. Prot. n. 0131845 del 06/06/2024.
2. AURI Umbra. Prot. n.0138146 del 13/06/2024.
3. Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. Prot. n. 0138175 del 13/06/2024.
4. ARPA Umbria. Prot. n.0090818 del 06/05/2024.
5. Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica. Prot.n.0144318 del 21/06/2024.
6. Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica - venatoria.

Prot.n.0154316 del 02/07/2024

Atteso che ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- La Variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla Variante;
- la Variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla Variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ritenuto inoltre che ai fini della pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023** e monitorare in particolare l'obiettivo n. 22 relativo alla promozione e valorizzazione del paesaggio;

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato e con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, riportati analiticamente nell'allegato (**Relazione istruttoria**) parte integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene che la variante non comporti impatti significativi sull'ambiente, pertanto non è necessario sottoporre la Variante n. 1 al PRG/PS del Comune di Trevi ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre alla procedura di VAS la Variante n.1 alle norme tecniche di attuazione del PRG/PS, limitatamente alla disciplina perequativa delle zone di espansione (Trr, Trp), art. 32, comma 4, lett. b) della l.r. 1/2015, del Comune di Trevi.
2. Di specificare, che nelle successive fasi progettuali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti naturalistici

- si dovrà rispettare integralmente quanto previsto dalle Misure di Conservazione del Piano di Gestione del sito Natura 2000 ZSC IT5210047 "Monti Serano - Brunette", ricadente in parte all'interno del Comune di Trevi, approvato con DGR

n.378 del 11/04/2012 e dalla Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) di cui alla DGR n.2003/2005.

Aspetti Urbanistici

- i principi di perequazione, compensazione e premialità previsti nella proposta di variante urbanistica, dovranno essere attuati in conformità a quanto stabilito al Titolo II Capo V Sezione I della L.R. 1/2015.

Aspetti idrici

- si evidenzia la necessità sottoporre ad ulteriore esame i successivi adeguamenti al PRG Parte operativa al fine di valutare eventuali interessamenti nella pianificazione/gestione dei servizi idrici.

Aspetti idrogeologici

- per quanto concerne l'area posta a Nord della Tavola rappresentativa della Loc. Cannaiola, oggetto della variante parzialmente interferente con la fascia A, B e C delle aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (cfr. Tav. PB 26), si ricorda che gli interventi previsti devono essere ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.A.I.;
 - date le modifiche dell'uso del suolo previste, ai fini dello smaltimento delle acque di pioggia dovrà essere garantita l'invarianza idraulica;
 - per le future opere da realizzare, come parcheggi e marciapiedi, si consiglia l'utilizzo di materiali drenanti per ridurre l'apporto di acqua da smaltire;
 - nel caso di vicinanza ad un corso d'acqua demaniale, la realizzazione di opere ed immobili, dovrà rispettare quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo l'art. 96 lettera f) che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi.
3. Di trasmettere il presente atto al comune di Trevi.
 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali
 5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni li 03/07/2024

L'Istruttore

- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 03/07/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Giovanni Roccatelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 03/07/2024

Il Dirigente
- Michele Cenci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2